



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia

Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:

Dott. Riccardo Merluzzi	Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato	Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 28.1.2025 da MARCOLINI MONICA, nata a Gorizia il 16/09/1965 e residente a in via nr. lett. , cod. fisc. MRCMNC65P56E098U, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Spangaro per l'apertura della procedura di liquidazione controllata a suo carico,

Sentita la ricorrente e l'O.C.C. nel corso delle udienze del 25.9.2025, 30.10.2025 e 21.11.2025, viste le integrazioni depositate in data 3.10.2025, 25.10.2025, 21.11.2025 e 27.11.2025 , Sentito il Giudice relatore

OSSERVA

Premesso che con ricorso depositato in data 28.1.2025 MARCOLINI MONICA ha avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, oltre a dar conto delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
che sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII, in quanto la debitrice ricorrente è residente in ;

che il debitore si trovi in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII, in quanto è evidente il grave squilibrio tra il debito complessivo maturato (circa €) e l'attivo sul quale la debitrice può contare per provvedere al pagamento dei creditori (ossia

il suo solo stipendio come _____, per la _____

_____, non avendo alcun patrimonio da liquidare), e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice: sul punto, si rileva invero che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene una valutazione positiva circa l'attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice mentre rilascia un giudizio di parziale completezza del corredo documentale. La debitrice con il suo difensore e l'O.C.C. sono stati sentiti, anche su questa circostanza, più volte nel corso di plurime udienze. Con riferimento quindi alla completezza dei documenti forniti dalla debitrice, il Tribunale ritiene che il vaglio debba essere positivo: a fronte dei rilievi sollevati dall'O.C.C. (estratto CRIF e visura CAI, buste paga solo fino a marzo 2024, documentazione relativa al possesso di animali domestici, lista movimenti contabili carta _____, notifica pignoramento presso terzi), la debitrice ha dato conto di aver invero messo a disposizione la documentazione richiesta (tutte le buste paga del 2024 nonché la lista movimenti contabili della carta _____, doc. 64 depositato in data 27.11.2025; pignoramento presso terzi notificato, doc. 63 depositato in data 27.11.2025; libretti sanitari animali domestici, docc. nn. 65 e 66 depositati in data 2.11.2025) e ha rappresentato che, chiamata dalla propria banca solo a fine novembre 2024, ha acconsentito affinché la banca potesse far visionare all'O.C.C. la situazione contabile; con riferimento alla necessità che siano forniti dalla debitrice non dei meri estratti o visura di CRIF e CAI, l'O.C.C. non ha tuttavia indicato le motivazioni di tale insufficienza, segnalando, infine, che in caso di debitore assistito da un difensore non è onere dell'O.C.C. chiedere eventuali integrazioni documentali, circostanza che il Tribunale ritiene di non condividere in quanto il debitore non deve essere sottoposto a un trattamento diverso con riferimento all'istruttoria svolta dall'O.C.C. per il mero fatto di essere o meno affiancato da un difensore;

che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;

rilevato, quanto alla somma necessaria per il mantenimento della debitrice, che alla luce delle spese dichiarate e documentate e tenuto conto dei dati ISTAT, appare congruo lasciare alla disponibilità della debitrice la somma mensile di _____ €;

visto l'art. 270 co. 2 lett. b) CCII, considerate le criticità rilevate rispetto alla relazione dell'O.C.C. e tenuto altresì conto della necessità che il Liquidatore venga nominato tra coloro che sono iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento con domicilio in Gorizia, si ritiene opportuno nominare come Liquidatore l'avv. Monica Bassanese

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore

MARCOLINI MONICA nata a Gorizia il 16/09/1965 e residente a in via nr.

lett. . , cod. fisc. MRCMNC65P56E098U

NOMINA

Giudice delegato il **dott. Riccardo Merluzzi**

Liquidatore l'**avv. Monica Bassanese** disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)

ORDINA

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

DISPONE

Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

FISSA

ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in **euro** netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario, visto l'art. 270 co. 4 CCII

DISPONE

che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

DISPONE

che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale (Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)

DISPONE

che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.

Così deciso a Gorizia, nella camera di consiglio del 30.4.2026

Il giudice relatore

Dott.ssa Martina Ponzin

Il Presidente

Dott. Riccardo Merluzzi